

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 376

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO

il 2 novembre 2016

Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con l'approvazione della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora) la Regione, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma regionale di sviluppo 2014-2019, ha perseguito concretamente l'obiettivo di sviluppare e rafforzare il sistema delle aree protette, migliorare la gestione contribuendo in tal modo a contrastare la perdita di biodiversità e incrementare la qualità dell'ambiente naturale dell'intero territorio regionale, ponendo le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale attraverso la conservazione delle risorse ambientali.

Pur con delle differenze, scaturite da un processo di confronto con le comunità locali che firmarono delle intese programmatiche, le leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014 sono caratterizzate dallo stesso impianto normativo, per il quale si è tenuto conto, oltre che della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale), anche della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Le leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014 disciplinano, tra l'altro, le procedure inerenti al rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco, la composizione e le funzioni del collegio dei revisori, il trattamento economico del direttore del parco. Al fine di uniformare la normativa regionale con quella statale e a seguito dell'esigenza di contenimento della spesa manifestata dagli enti di gestione dei parchi, si rende opportuno adeguare le relative disposizioni legislative.

Il presente disegno di legge nasce, in primo luogo, dall'esigenza di consentire il superamento dei rilievi di costituzionalità formulati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dei beni

e delle attività culturali in merito ad alcuni aspetti della normativa inerenti la procedura di rilascio del nulla osta dell'ente parco, in modo da adeguare i termini previsti dall'articolo 18 delle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014 a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i provvedimenti autorizzativi in materia di interventi edilizi sui beni culturali.

Il disegno di legge interviene, inoltre, a seguito dell'esigenza manifestata dagli enti di gestione dei parchi, che, in considerazione delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono, chiedono di rivisitare la norma sul compenso dei direttori del parco (articolo 8 delle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014). Inoltre, in ossequio al generale e prevalente principio di contenimento della spesa pubblica, si inserisce una previsione che mira a conferire una configurazione monocratica all'organo di controllo (articolo 7 delle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014).

Infine, si è proceduto a uniformare, per entrambi i nuovi parchi istituiti, le norme di salvaguardia da rispettare nelle more di approvazione dei piani e dei regolamenti del parco (articolo 21 delle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014).

Il disegno di legge è costituito da due capi, uno per ciascuna legge che si va a modificare. Le modifiche riguardano diversi articoli che di seguito si specificano:

- gli articoli 1 e 6 modificano quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 20 del 2014 e dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 21 del 2014 e stabiliscono una configurazione monocratica per l'organo di controllo;
- gli articoli 2 e 7 sostituiscono l'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2014 e l'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2014 e, in coerenza con la modifica di cui all'articolo 1, disciplinano competenze, procedure di nomina e durata dell'organo di controllo;
- gli articoli 3 e 8 modificano quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2014 e dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2014, stabilendo che al direttore del parco naturale regionale spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non deve superare nel suo ammontare massimo il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali; si prevede, a questo proposito, che il rapporto di lavoro del direttore sia disciplinato con contratto di diritto privato;
- gli articoli 4 e 9 modificano quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2014 e dall'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2014, consentendo di superare i rilievi di costituzionalità formulati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dei beni e delle attività culturali, armonizzando i tempi previsti per il rilascio del nulla osta con i tempi previsti dalla 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- con le modifiche previste dagli articoli 5 e 10, relative all'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2014 ed all'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2014, in primo luogo si è inteso uniformare le norme di salvaguardia per entrambi i parchi; inoltre, superando una criticità interpretativa, originata dal rinvio generico alle disposizioni di cui alla legge n. 394 del 1991 e al divieto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera g), la disposizione consente l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- l'articolo 11 dispone l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014
(Istituzione del Parco naturale regionale di Gut-
turu Mannu)

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
n. 20 del 2014 (Organi del Parco)

1. La lettera c), comma 2, articolo 3, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) è sostituita dalla seguente: "c) il revisore dei conti".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale
n. 20 del 2014 (Collegio dei revisori dei conti)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Organo di controllo)

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco. Il revisore dei conti dura in carica tre anni."

Art. 3

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale
n. 20 del 2014 (Direttore del parco)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge

regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non deve superare il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato."

Art. 4

Modifiche all'articolo 18
della legge regionale n. 20 del 2014 (Nulla osta)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta."

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 21
della legge regionale n. 20 del 2014
(Norme di salvaguardia provvisorie)

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)

1. Fino all'approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:

- a) effettuare dicioccamanti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al trentacinque per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- b) raccogliere fossili, minerali e concrezioni,

anche in grotta;

c) effettuare nuovi interventi che modifichino l'assetto idrogeologico del territorio; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di difesa del suolo, tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;

d) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;

e) realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo a immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

2. È consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

3. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.

4. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati."

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014
(Istituzione del Parco
naturale regionale di Tepilora)

Art. 6

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
n. 21 del 2014 (Organi del Parco)

1. La lettera c), comma 2, articolo 3, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora) è sostituita dalla seguente: "c) il revisore dei conti".

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale
n. 21 del 2014 (Collegio dei revisori dei conti)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Organo di controllo)

1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.

2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell'ente parco.

Il revisore dei conti dura in carica tre anni."

Art. 8

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale
n. 21 del 2014 (Direttore del parco)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2014 è sostituito dal seguente:

"3. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non deve superare il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato."

Art. 9

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2014 (Nulla osta)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2014 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco. Il nulla osta è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal direttore del parco entro sessanta giorni dalla richiesta. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta."

Art. 10

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2014 (Norme di salvaguardia provvisorie)

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2014, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentito l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)."

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).